



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali p.c.

U.prot DVA - 2014 - 0007300 del 18/03/2014

Pratica N.

Ref. Mittente:

Nuova Solmine S.p.A.
Stabilimento Di Scarlino
C.P: 110
58022 Follonica (GR)
fax:0566 70289
nuovasolmine@legalmail.it

ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di riesame di AIA presentata da Nuova Solmine S.p.A. - stabilimento di Scarlino - procedimento ID 128/555

In merito alla domanda di riesame , presentata dalla società Nuova Solmine S.p.A., al decreto AIA del 28/12/2010 n. DVA-DEC-2010-0000997, limitatamente alla gestione delle ceneri di pirite come sottoprodotto, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si fa presente che la Commissione IPPC ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza presentata e pertanto il Gestore è tenuto al rispetto della prescrizione n.11 (PIC paragrafo 9.3) di cui al decreto AIA sopra citato


Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente/ Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antonio.domenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-06_2014-0044.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



CIPE-00-2014-000511

del 04/03/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di riesame di AIA presentata da NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino - procedimento ID 128/555

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

Dario Ticali

All. c.s.



c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 del 09/02/2011, limitatamente alla gestione delle ceneri di pirite come sottoprodotto – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2013-0001151 del 12-06-2013 (Procedimento Istruttorio ID 128/555)

Gestore	Nuova Solmine S.p.A.
Località	Scarlino (GR)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Avv. David Roettgen
	Dott. Ing. Rocco Simone
	Dott. Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana
	Dott. Renzo Rossi - Provincia di Grosseto
	Dott. Ing. Roberto Micci – Comune di Scarlino



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC,
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2012-000266 del 03/04/2012, che assegna l'istruttoria per la valutazione dell'istanza di cui al procedimento ID 128/555 presentata dalla società NUOVA SOMINE S.p.A. - stabilimento di Scarlino (GR) - al Gruppo Istruttore così costituito:
- o Marco Mazzoni – Referente GI
 - o Paolo Ceci
 - o Bernadette Nicotra
 - o David Roettgen
 - o Rocco Simone,
- d. preso atto che con nota N. Prot. CIPPC-00_2012-0001481 del 21/11/2012 il Cons. Bernadette Nicotra ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC,
- e. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- o Francesca Poggiali - Regione Toscana
 - o Renzo Rossi - Provincia di Grosseto
 - o Roberto Micci - Comune di Scarlino,
- f. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28-12-2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.32 del 9/02/2011,
- g. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

- h. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili,
- i. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "Nuova Solmine S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale" (ID 128/555), acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2013-0001151 del 12/06/2013, con cui la DVA_MATTM:
- ha comunicato al Gestore *l'avvio di procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del 28/12/2010 N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 per considerare anche la gestione delle ceneri di pirite come sottoprodotti, giusta istanza presentata da codesta Società con nostro prot. del 16/05/2013 N. Prot. DVA-2013-00101317*
 - ha invitato la Commissione AIA-IPPC *a valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota,*
- j. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio delle modifiche richieste di cui al punto i),
- k. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti,
- l. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria N. Prot. CIPPC-00_2013-0001284 del 28-06-2013,
- m. considerata la nota tecnica predisposta dal Commissario Avv. David Roettgen acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0002108 del 15/11/2013,



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

- n. considerato il parere tecnico espresso dalla Regione Toscana, acquisito agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0002330 del 12/12/2013,
- o. viste le risultanze della Riunione del Gruppo Istruttore del 12 dicembre 2013 di cui al verbale acquisito agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0002348 del 16-12-2013,
- p. la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 12-02-2014 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC 00_2014-0000362 del 12-02-2014,

il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto l),

premessato che

- il Gestore, con comunicazione acquisita agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2013-0011317 del 16/05/2013, ha presentato istanza di riesame dell'AIA, rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 del 09/02/2011, per la gestione delle ceneri di pirite come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. chiedendo che sia ricompresa fra le attività facenti parte dell'assetto impiantistico attuale anche la gestione delle ceneri di pirite - stoccate nell'area identificata con la sigla GR66 - come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis della Parte IV del D.lgs. 152/06;

premessato, altresì, che

- per classificare una sostanza o oggetto come sottoprodotto è necessario che esso soddisfi tutte le quattro condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la lettera a) dell'art. 184-bis, comma 1, prevede, inter alia, il seguente requisito: "la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- a tal riguardo si rileva che nel caso di specie non si tratta di ceneri di pirite attualmente generate da un processo produttivo in corso. Al contrario, le ceneri di pirite in oggetto sono



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

state generate dall'anno 1988 all'anno 1994 e da quel momento sono state oggetto di deposito;

- in considerazione della circostanza che le ceneri di pirite sono stoccate da decenni sul posto, si ritiene che sussistano elementi tali che rendono assai probabile che le stesse siano classificate come rifiuto (vedasi anche sentenza della Corte di Giustizia del 18 aprile 2002 relativa alla causa C9/00 PalinGranit in cui è stato ritenuto che un deposito a tempo indeterminato in attesa di un possibile utilizzo integra una fattispecie di disfarsi che rappresenta, per l'appunto, un elemento costitutivo della nozione di rifiuto);
- si rileva che qualora le ceneri di pirite fossero state gestite, in un qualsiasi momento a partire dalla loro generazione, come rifiuto (o in forza di una tale volontà – o di elementi oggettivi esplicitativi di una tale volontà – oppure in forza di un obbligo di legge quale ad esempio risultante da un ordine di rimozione o di bonifica), sarebbe ontologicamente impossibile procedere a ri-classificare le stesse come un sottoprodotto; infatti, un bene classificato come rifiuto non può più essere classificato come sottoprodotto. Un bene, una volta classificato come rifiuto, può cessare di essere tale solo in forza dei meccanismi end-of-waste (art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) previsti a legislazione vigente;
- anche ove il Gestore fosse in grado di dimostrare che – sin dalla produzione delle ceneri di pirite – per tutta la durata della loro esistenza le stesse potevano essere classificate – in base alla normativa vigente pro tempore – come un non-rifiuto, considerati comunque i lunghi tempi di permanenza delle stesse sul sito in questione, si ritiene che prevalgano gli indizi per classificare il materiale come rifiuto ai sensi della normativa vigente, rendendo impossibile classificare lo stesso come sottoprodotto alla luce della normativa succedutasi nel tempo;
- la nozione di sottoprodotto richiede, infatti, la sussistenza della certezza dell'utilizzo del sottoprodotto;
- come afferma la stessa Corte Costituzionale nella sentenza relativa a un deposito di ceneri di pirite, “Il lungo tempo trascorso fa venir meno uno dei requisiti richiesti dalle direttive e dalla giurisprudenza comunitaria per l'identificazione del sottoprodotto, che cioè il riutilizzo del materiale sia certo ed effettivo e non solo eventuale.” Tale indirizzo ha ricevuto anche di recente una conferma da parte del TAR Venezia (TAR Venezia, 17 gennaio 2013, n. 32) ove



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

si afferma quanto segue: “Diversamente accade quando, come nel caso di specie, il surplus di produzione di ceneri di pirite ha determinato il loro abbandono o accantonamento in depositi per un futuro utilizzo incerto ed eventuale, con danno all’ambiente e la necessità di interventi di bonifica delle aree interessate. E’ il concetto chiaramente espresso dalla corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 18 dicembre 2007, nella causa C-263/05 (con la quale è stato accolto il ricorso per inadempimento, proposto, ai sensi dell’art. 266 del Trattato 25 marzo 1957 dalla Commissione contro la Repubblica italiana, per avere adottato e mantenuto in vigore l’art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante l’interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) laddove, dopo aver ammesso che in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di “disfarsi” ma che intende sfruttare o commercializzare a condizioni ad esso favorevoli, ha affermato che “se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere considerato certo ed è prevedibile solo a più medio o lungo termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto” (cfr. punto 39).”;

- alla luce di quanto riportato sopra, sussistono elementi che non rendono agevole qualificare come sottoprodotto le ceneri di pirite “depositate” dal 1984 (pag. 3 dell’allegato alla istanza di riesame redatta dal Gestore), considerato anche che il Gestore dichiara che le stesse erano depositate nel sito “senza trovare un ulteriore destino finale” (pag. 2 dell’allegato alla istanza di riesame redatta dal Gestore);

- appare anche d’uopo evidenziare che lo stesso legislatore ha classificato - quasi ex lege - le ceneri di pirite come un rifiuto. Infatti, il D.M. Ambiente 27 luglio 2004 ha integrato il D.M. 5 febbraio 1998 con la voce 13.18-bis relativa alle polveri di ossidi di ferro fuori specifica provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposit(at)o anche presso stabilimenti di produzione dismessi;

- fermo restando che quanto affermato sopra appare già sufficiente per non accogliere l'istanza del Gestore di qualificare le ceneri di pirite come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adiuvandum si evidenzia che la richiesta formulata dal Gestore con il procedimento in esame si pone in contrasto con la circostanza che «attualmente, il Gestore è autorizzato all'attività di recupero, con riferimento alla Messa in Riserva (R13) delle ceneri di Pirite, con eventuale riduzione volumetrica per la produzione di Materia Prima Secondaria per i cementifici» (cfr. Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 - cod. 13.18-bis)¹.»;
- dalla documentazione trasmessa si evince che il Gestore abbia in passato, e anche all'attualità, gestito le ceneri di pirite come rifiuto sottoponendole alle operazioni di recupero in procedura semplificata;
- per quanto detto si verifica l'impossibilità giuridica di procedere ora – in base alla richiesta formulata dal Gestore – alla riqualifica delle ceneri di pirite come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il Gestore potrà legittimamente valutare se gestire le ceneri di pirite come un *end-of-waste* ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti di legge;

il GI decide che

- considerata l'assenza di elementi tali da rendere possibile di assoggettare le ceneri di pirite, ubicate nel sito in questione, al regime giuridico valevole per i sottoprodotti, **l'istanza del Gestore non possa essere accolta.**

¹ 13.18.bis Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica. [010308].

13.18.bis. 1 Provenienza: processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.

13.18.bis. 2 Attività di recupero: messa in riserva con eventuale riduzione volumetrica per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].

13.18.bis. 3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe₂O₃ 60-100%; SiO₂ 5-15%; Al₂O₃ 0.5-1.5%; CaO 5- 10%; MgO 0.5-2%; S 3-6%; As < 0.09% quale additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Stabilimento di Scarlino (GR)

- Resta inteso che il Gestore è tenuto al rispetto della prescrizione N.11 – PIC paragrafo 9.3 “Rifiuti” – di cui al Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28-12-2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Se rie Generale n.32 del 9/02/2011.